

Decreto Equilibrio

Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti

Il D.lgs. n. 105/2022, ha introdotto un nuovo **congedo di paternità obbligatorio** che va a sostituire il "congedo obbligatorio del padre" e il "congedo facoltativo del padre".

Le novità riguardano:

1. Il periodo in cui è utilizzabile;
2. La comunicazione;
3. La sanzione nel caso in cui il congedo non venga riconosciuto.

Dunque:

- Dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il padre si astiene dal lavoro per un periodo di **dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore**, da utilizzare anche in via non continuativa. Questo vale anche in caso di morte perinatale del figlio.
- In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
- Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, e compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo.
- Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
- Il padre deve comunicare in **forma scritta** al datore di lavoro, almeno cinque giorni prima, i giorni in cui intende fruire del congedo, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
- Nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti, si opponga, oppure ostacoli l'esercizio del diritto, è prevista una **sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582**.

- Il congedo di paternità obbligatorio non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, né ai padri lavoratori autonomi, compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.

È riconosciuta, per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, **un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione** media globale giornaliera ex art. 23 del T.U.

Congedo parentale

A decorrere dal 13 agosto 2022, con il Decreto Equilibrio, è stata modificato il congedo parentale. Vi riportiamo di seguito sinteticamente le modifiche.

È aumentato:

1. Il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali.
2. L'arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.

- Ogni genitore ha il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all'altro genitore, quindi se un genitore fruisce di tutto il congedo indennizzato, all'altro genitore resta la fruizione di periodi di congedo non indennizzato.
- I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.
- Per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore). I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori.
- Viene equiparata la retribuzione media globale giornaliera su cui parametrare il calcolo dell'indennità del congedo parentale a quella del congedo di maternità, quindi, del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.

Ma ci sono aspetti che il nuovo decreto legislativo non modifica, per esempio, i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del T.U.

Si riportano di seguito delle tabelle riepilogative dei limiti di coppia e individuali dei genitori prima e dopo l'attuale riforma normativa:

Entrambi i genitori

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale dei mesi di congedo spettanti	10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia	10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

Genitore madre

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale mesi di congedo spettanti	6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	3 + 3 mesi[6] indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia	6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi[7] indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

Genitore padre

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale mesi di congedo spettanti	6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	3 + 3 mesi[8] indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia	6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi (elevabili a 7[9]) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

Genitore solo

Al "genitore solo" sono riconosciuti undici mesi di congedo parentale.

Di questi undici, nove mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione, i restanti due mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il "genitore solo" abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001.

Il legislatore precisa che, nel caso in cui sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato e il provvedimento di affidamento è trasmesso all'INPS a cura del Pubblico Ministero.

Ai fini della fruizione del congedo parentale, lo status di "genitore solo" sussiste:

- in caso di morte o grave infermità dell'altro genitore;
- in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell'altro genitore;
- in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l'affidamento esclusivo disposto ai sensi dell'articolo 337-quater del c.c.

Si riportano di seguito delle tabelle riepilogative dei limiti individuali del "genitore solo" prima e dopo l'attuale riforma normativa:

1. Genitore solo

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale mesi di congedo spettanti	10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	9 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

2. Genitore solo con reddito sottosoglia di cui all'articolo 34, comma 3, del T.U.

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale mesi di congedo spettanti	10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	10 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	11 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

Congedo parentale per i padri lavoratori autonomi

Viene riconosciuto per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale.

- Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l'anno di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
- La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità (compresi gli ulteriori 3 mesi di maternità di cui alla circolare n. 1/2022) e per il padre dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore.
- Ne consegue che, per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.
- Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l'indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
- I padri lavoratori autonomi dello spettacolo possono fruire del congedo parentale durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro dello spettacolo, senza alcun requisito contributivo.

La fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.

Presentazione delle domande

Come già precisato è possibile fruire dei congedi di cui alla presente circolare come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando, dove previsto, successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'INPS.

I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all'INPS attraverso i consueti canali (sitoweb, Contact center integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l'apposita domanda telematica.

STUDIO ANSELMi